REGOLAMENTO (CE) N. 1718/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità di concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/97 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, i produttori di cereali e di piante oleaginose e proteiche sono tenuti a portare a termine la semina entro il 15 maggio; che in certi casi le semine possono essere rinviate oltre la data del 15 maggio a causa delle condizioni climatiche; che è necessario prolungare il periodo di semina per talune colture e talune regioni; che il rinvio dei termini di semina non devono tuttavia compromettere l'efficacia del regime di sostegno né quella del sistema di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97 [4];

considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 843/97 [6] ha definito le regioni suddette; che l'esperienza ha dimostrato che, per quanto riguarda la Finlandia, è opportuno modificare in parte l'elenco delle regioni figurante nell'allegato IX del regolamento in esame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (CE) n. 658/96 è modificato come segue:

1) La parte «Finlandia» della tabella 1 è sopressa.

2) Le parti «Finlandia» della tabella 2 sono sostituite dalla parte seguente:

Colture	Stato membro	Regione
«Cereali, oleaginose, proteaginose, semi di lino	Finlandia	Tutto il territorio»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
[2] GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 18.
[3] GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.
[5] GU L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.
[6] GU L 121 del 13. 5. 1997, pag. 5.